

Legge regionale 29 giugno 1982, n.52

Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei Parchi e delle riserve naturali in Toscana

ARTICOLO 1 (Finalita')

La Regione, nell'ambito delle finalita' dell'art. 4 dello Statuto, tutela l'ambiente, la natura, il paesaggio e il patrimonio storico - artistico; disciplina l'uso delle risorse e ne promuove la valorizzazione, contribuisce alla elevazione delle condizioni di vita delle comunita' locali nel quadro delle scelte della pianificazione e programmazione regionale; favorisce lo sviluppo dell'attivit  agricola, considerata come fattore di difesa ambientale.

Ai fini predetti, fino a quando la materia non sara' riordinata con la legge sulla tutela e uso del territorio, la presente legge, in conformita' agli artt. 80, 82 e 83 del DPR n. 616/77, detta norme per la formazione del sistema regionale delle aree protette, nel cui ambito sono istituiti i parchi e le riserve naturali.

TITOLO I SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

ARTICOLO 2 (Caratteristiche delle aree protette)

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede, secondo le procedure stabilite dagli articoli successivi, alla perimetrazione delle aree protette.

La perimetrazione comprende tutte quelle parti del territorio regionale che presentano sia un interesse paesaggistico e ambientale d'insieme; sia peculiarita' storico - artistiche, naturalistiche e comunque ambientali, in modo da definire zone che consentano una adeguata tutela dei valori considerati dalla presente legge, ed in genere il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 1.

Le aree protette sono individuate nelle zone omogenee, classificate (ai sensi del DM 2-4-1968 n. 1444) E, A e F non urbanizzate negli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nelle zone esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della Legge 6-8-1967 n. 765.

ARTICOLO 3 (Direttive del Consiglio)

Il Consiglio regionale al fine di orientare in un quadro coordinato la perimetrazione di cui all'articolo precedente approva direttive generali comprensive di:

- una preliminare indicazione sulle aree suscettibili di entrare a far parte del sistema regionale delle aree protette e relativa documentazione;
- criteri che devono concorrere alla selezione delle aree protette, in riferimento agli atti della pianificazione e programmazione regionale, alla classificazione di cui alla risoluzione n. 30 del 16 ottobre 1973 del Consiglio d'Europa e agli impegni derivanti dalla convenzione di Ramsar di cui al DPR 13-3-1976 n. 448.

ARTICOLO 4

(Procedure per l'individuazione dei territori da comprendere nel sistema regionale delle aree protette)

Entro nove mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, le Province, sentite le Associazioni Intercomunali, individuano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte di perimetrazione dei territori di cui all'art. 2 unitamente alle osservazioni e proposte di cui al successivo ultimo comma.

Ai fini della tutela di riconosciuti valori particolari esistenti nei territori perimetrati, col medesimo atto di cui al comma 1, le Province possono segnalare alla Regione la necessita' di specifiche norme di salvaguardia ad integrazione di quelle obbligatorie di cui al successivo articolo 6.

Nella formulazione delle proposte le Province e i comuni garantiscono la massima partecipazione dei soggetti interessati e comunque delle Organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli; degli istituti scientifici, delle Associazioni per la protezione dell'ambiente e delle organizzazioni professionali e sociali.

Le proposte devono essere depositate nelle segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per 30 giorni durante i quali, chiunque ha facolta' di prenderne visione; dell'effettuato deposito e' data notizia al pubblico.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate da chiunque osservazioni, proposte; queste vengono trasmesse entro i 30 giorni successivi dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

ARTICOLO 5

(Approvazione del sistema regionale delle aree protette)

Entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle direttive generali di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale tenuto conto se esistenti, delle proposte avanzate e delle osservazioni ad esse relative, trasmette all'approvazione del Consiglio una proposta definitiva che, in relazione al quadro di riferimento territoriale regionale, determina i territori da includere nel sistema regionale delle aree protette. La Giunta regionale, in mancanza di proposte delle Province, e' tenuta comunque a trasmettere al Consiglio regionale proprie proposte definitive nei termini su indicati.

Nel caso in cui nella deliberazione del Consiglio regionale siano compresi territori comunque non individuati nella proposta delle province, la medesima deliberazione, per la parte relativa ai territori non individuati nella proposta delle province e' pubblicata e depositata nella segreteria dei comuni interessati e trasmessa ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo. Tali territori entrano a far parte del sistema regionale delle aree protette con la deliberazione definitiva del Consiglio regionale.

Le perimetrazioni delle aree protette ed i contenuti delle eventuali salvaguardie integrative di cui al comma 2 dell'articolo precedente, possono essere motivatamente modificate in ogni tempo dal Consiglio regionale con le stesse procedure previste per la loro approvazione.

ARTICOLO 6 (Salvaguardia)

Nei territori costituenti il sistema regionale delle aree protette, dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare con la quale sono determinate, fino alla entrata in vigore dell'approvazione delle normative di cui all'art. 9, si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

- 1) nelle zone soggette alla disciplina della LR 19-2-79 n. 10, si applicano il Titolo I e l'articolo 8 della stessa legge con le seguenti limitazioni:
 - a) nella superficie fondiaria minima di cui all'art. 3, comma 6, non possono essere comprese le aree di cui alle lettere e) ed f);
 - b) non sono consentite le costruzioni di cui al secondo comma dell'art. 4.

Gli interventi sugli edifici di cui agli artt. 9 e 10 della stessa legge, ferme restando le procedure ivi previste, sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia della categoria D1 di cui alla LR 21-5-80 n. 59. Gli ampliamenti di cui all'art. 10 sono ammessi limitatamente agli edifici ad uso abitativo.

2) In tutte le zone comprese nel sistema regionale i provvedimenti di inibizione o sospensione previsti dall'art. 9 della LR 2 novembre 1979, n. 52 per la protezione delle bellezze naturali, possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, anche per le finalita' di cui alla presente legge.

I suddetti provvedimenti sono adottati secondo le procedure della legge regionale predetta; i provvedimenti di competenza degli organi regionali sono adottati sentiti i Comuni e le Associazioni Intercomunali interessate.

3) Nelle aree comprese nel sistema regionale il parere della Commissione territorialmente competente di cui all'art. 5 della LR 2-11-79 n. 52 e' obbligatorio per tutti gli interventi considerati nella stessa legge.

4) In sede di approvazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti, nei Comuni comprendenti aree incluse nel sistema regionale, la Giunta regionale verifica la conformita' delle previsioni alle finalita' della presente legge, allo scopo di garantire in particolare:

- a) la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico - artistici;
- b) la compatibilita' ambientale degli interventi consentiti.

Di tale verifica deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

ARTICOLO 7

(Speciale salvaguardia per i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri Enti o persone giuridiche di diritto pubblico)

In tutti i territori facenti parte del patrimonio della Regione e di altri enti o persone giuridiche di diritto pubblico, dall'entrata in vigore della presente legge e' vietata la conversione dei boschi da alto fusto in cedui e da cedui composti in cedui semplici.

E' vietata altresì qualsiasi nuova concessione d'uso, ed il rinnovo di concessioni scadute, ad eccezione del pascolo, per un periodo superiore ad un anno.

Sono comunque consentiti gli interventi fitosanitari e quelli per i quali al 31-12-81 siano gia' stati deliberati contributi o altre provvidenze pubbliche.

La disciplina di cui al presente articolo ha vigore fino all'approvazione del sistema delle aree protette di cui al

precedente art. 5; tuttavia per i territori compresi nel sistema resterà in vigore fino alla approvazione della normativa di cui all'art. 9.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE

ARTICOLO 8 (Principi della disciplina delle aree protette)

Per i territori compresi nel sistema regionale delle aree protette la disciplina dell'uso, della tutela e dell'assetto del territorio e dell'ambiente è elaborata dalle Associazioni Intercomunali nelle forme e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

Tale disciplina è elaborata tenendo conto in particolare:

- degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale;
- della strumentazione urbanistica;
- del vincolo paesaggistico (ai sensi della L. 30 giugno 1939 n. 1497);
- del vincolo idrogeologico, dei piani e delle normative di cui al RD 30-12-1923 n. 3267 e alla LR 4-9-76 n. 64;
- della classificazione del territorio in bacini montani di cui alla LR 12-6-81 n. 51;
- della classificazione del territorio in comprensori di bonifica ai sensi della LR 23-12-77 n. 83;
- dei piani di sviluppo economico delle comunità montane di cui alla LR 7-9-77 n. 71;
- dei piani faunistici di cui alla L. n. 968/77 e della LR 15-3-80 n. 17;
- del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 LR 1-8-81 n. 63, compresi i piani zonali di cui all'art. 5 della LR 9-2-81 n. 15;
- dei piani per la prevenzione ed estinzione incendi boschivi di cui alla LR 30-8-73, n. 52;
- dei piani per le attività estrattive di cui alle LLRR 30-4-80 n. 36 e 11-5-81 n. 44.

ARTICOLO 9 (Normativa delle aree protette)

La disciplina di cui all'articolo precedente è stabilita con apposita normativa con la quale sono definite le caratteristiche oggetto della protezione, gli obiettivi dell'azione degli enti pubblici, le prescrizioni circa l'uso dei beni compresi nell'area protette.

In particolare la normativa contiene:

1. Gli indirizzi per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale;
2. Le direttive agli enti pubblici operanti sul territorio e sull'ambiente, circa l'adeguamento della disciplina di loro competenza e in particolare di quella derivante dagli atti di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. Le prescrizioni immediatamente efficaci e vincolanti circa l'uso e la tutela dei beni - anche privati - comprese nelle aree protette.
4. Le misure di salvaguardia in attesa dell'adeguamento di cui al precedente punto 2 e relativi tempi.
5. Indennizzi e contributi di cui all'art. 15.

Costituiscono allegati alla normativa in forma di relazioni e di elaborati grafici in scala adeguata:

- il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici e storico artistici;
- la classificazione tipologica delle aree secondo le categorie di cui al successivo articolo 10, differenziate in base alla presenza, consistenza e prevalenza, grado di conservazione dei beni e risorse individuate.

ARTICOLO 10

(Classificazione delle aree protette)

La classificazione tipologica dei territori compresi nelle aree protette, a cui va riferita la normativa di cui al precedente articolo 9, deve tener conto della seguente caratterizzazione:

- a) aree che presentano interesse paesaggistico ambientali d'insieme, con carattere prevalentemente estensivo;
- b) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume specificità per la rilevanza e rarità di valori espressi;
- c) aree che presentano distinte peculiarità storicoartistiche, naturalistiche comunque ambientali, con caratterizzazione che riguarda localizzazioni aventi ambiti geografici limitati;
- d) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera precedente assume particolare scientifico per rilevanza e rarità.

In coerenza con la classificazione di cui ai punti precedenti, la normativa di cui all'art. 9 dovrà graduare la disciplina degli interventi e dei comportamenti pubblici e privati ammissibili con particolare riferimento alle seguenti materie:

- modificazioni morfologiche, vegetazionali, colturali;
- assetto delle acque superficiali e profonde;
- assetto idrogeologico;

- assetto faunistico;
- trasformazioni edilizie ed urbanistiche;
- attività produttive, ricreative, culturali;
- attività di ricerca e di sfruttamento per cave e miniere;
- smaltimento rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
- circolazione e navigazione.

In particolare:

- 1) nelle aree di cui alla lett. b) possono essere imposti divieti, limitazioni o modalità anche in ordine a:
 - a) le modifiche di edifici esistenti, ancorché non soggette a concessione o autorizzazione ai sensi della legislazione urbanistica;
 - b) gli scarichi nell'aria, nel terreno e nei corsi d'acqua anche in limiti più ristretti di quelli previsti dalla legislazione nazionale o regionale;
 - c) l'uso di sostanze chimiche in agricoltura quando costituisca grave pericolo per i valori ambientali;
 - d) la circolazione motorizzata in strade o spazi anche privati;
 - e) la raccolta di fiori, erbe, funghi, bacche ecc. da parte dei non proprietari dei fondi;
 - f) ripristino di vegetazioni venute meno per causa accidentali.
- 2) Nelle aree di cui alla lett. c) potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui al punto precedente anche obblighi specifici di manutenzione di strade, edifici, corsi di acqua e simili, di recinzione o non recinzione di fondi.
- 3) Nelle aree di cui alla lett. d) potranno essere imposti oltre ai vincoli di cui ai punti precedenti, anche obblighi specifici di mantenimento di determinate colture agricole, di destinazione a pubblico transito di strade, sentieri o simili; o di altri interventi simili che risultino necessari per la conservazione e la fruizione pubblica delle caratteristiche ritenute peculiari delle aree stesse.

ARTICOLO 11

(Compiti della Regione e delle Province per la predisposizione delle normative)

Ai fini della predisposizione della normativa, e per tutte le attività idonee per agevolare l'attuazione del sistema delle aree protette, la Regione, in collaborazione con le Province svolge funzioni di promozione, coordinamento e collaborazione nei confronti delle Associazioni Intercomunali.

Il Consiglio regionale, a seguito della propria deliberazione di perimetrazione delle aree protette di cui all'art. 5, emana -

sentite le province - direttive per la formazione delle normative previste dall'art. 9 indicando, tra l'altro, ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali entro i quali garantire piu' specifiche modalita' di coordinamento delle normative suddette. La procedura di cui all'articolo 12 e 13 puo' tuttavia essere promossa anche prima dell'emanazione di tali direttive.

La Giunta regionale, d'intesa con le Province ed in conformita' alle direttive del Consiglio, promuove il coordinamento delle iniziative e cura l'assistenza per gli studi e le ricerche necessarie.

In particolare, la Giunta indice periodici incontri fra gli enti locali anche al fine di uniformare e coordinare le normative negli ambienti geografici aventi fra loro relazioni funzionali.

Della suddetta opera di coordinamento, nonche' dello stato degli studi e delle iniziative, la Giunta regionale dara' notizia al Consiglio mediante un rapporto da presentarsi entro un anno dalla delibera di approvazione del sistema delle aree protette, ed entro ogni anno successivo.

ARTICOLO 12

(Normativa delle aree protette - Procedura di adozione)

La normativa delle aree protette e' elaborata dalle Associazioni intercomunali territorialmente competenti.

La proposta di normativa e' deliberata dall'Associazione Intercomunale entro 2 anni dall'esecutivita' della delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 ed e' pubblicata presso ogni comune interessato per 15 giorni; nei 30 giorni successivi chiunque puo' presentare opposizioni, osservazioni, proposte inviandole al Comune.

I comuni nei 60 giorni seguenti adottano deliberazioni contenenti le proprie deduzioni alla proposta di normativa ed alle osservazioni, opposizioni, proposte ricevute; le delibere comunali sono immediatamente trasmesse alla Associazione Intercomunale.

L'Associazione Intercomunale, conseguentemente all'esame delle delibere comunali, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della proposta di normativa presso i comuni, adotta la normativa delle aree protette e la trasmette alla Giunta regionale.

Qualora l'Associazione Intercomunale non provveda a deliberare la proposta di normativa nei tempi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale potra' elaborare una propria proposta e trasmetterla all'Associazione Intercomunale di competenza.

ARTICOLO 13

(Normativa delle aree protette - Approvazione)

La Giunta regionale verifica la coerenza della normativa con gli indirizzi di politica territoriale, ambientale e di sviluppo socio - economico della Regione, nonché con le proposte delle altre Associazioni Intercomunali e le trasmette entro 60 giorni, unitamente alle proprie osservazioni al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale approva la normativa con deliberazione. Può sospendere l'approvazione in attesa dell'esame della normativa di altre Associazioni Intercomunali, quando ciò sia necessario per coordinare la disciplina compresa negli ambiti geografici aventi tra loro relazioni funzionali. Può apportare modifiche alla normativa quando queste non influiscono sulle linee sostanziali di essa; oppure quando siano rese necessarie per adeguare la normativa medesima agli indirizzi regionali di cui al comma 1, alle direttive emanate dallo stesso Consiglio e alle esigenze di unitarietà degli ambiti geografici aventi fra loro relazioni funzionali. Nel caso che invece ritenga di dover proporre modifiche sostanziali, diverse da quelle di cui sopra, il Consiglio rinvia la normativa all'Associazione Intercomunale la quale, entro 90 giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio regionale, delibera una nuova normativa cui si applica la procedura indicata all'articolo precedente e al presente articolo.

A far tempo dalla delibera di adozione delle normative e fino alla sua approvazione, e comunque per non oltre due anni e' vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni della normativa medesima.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura stabilita dal presente articolo per l'approvazione della normativa.

ARTICOLO 14

(Rapporti con altre normative)

Nel rispetto delle competenze dello Stato, le disposizioni della normativa sono applicate anche in deroga alle altre disposizioni regionali nelle materie di cui all'art. 10.

Le direttive di cui al n. 2 del precedente art. 9 devono essere attuate dagli enti locali mediante l'adeguamento dei loro strumenti normativi, di piano e di programma e dei loro regolamenti entro i termini stabiliti dalla normativa stessa, o, in mancanza, entro sei mesi dall'approvazione di essa.

Le prescrizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 9 sono immediatamente efficaci ed applicabili, anche in difformità

dagli strumenti normativi di piano e di programma e dei regolamenti degli Enti Locali.

L'applicazione della normativa e' effettuata dagli Enti pubblici rispettivamente competenti nelle materie a cui le disposizioni si riferiscono secondo i tempi e i modi stabiliti dalla normativa stessa.

ARTICOLO 15 (Indennizzi e contributi)

La normativa delle aree protette prevede gli indennizzi e i contributi dovuti ai proprietari dei beni inclusi nelle rispettive aree, e regola le modalita' di determinazione e pagamento, nonche' i mezzi per far fronte alla relativa spesa, il tutto in conformita' a quanto disposto nei commi successivi.

Gli indennizzi e i contributi sono dovuti dalla Associazione Intercomunale, salvo che la normativa disponga diversamente in considerazione della competenza e dell'interesse di altri enti all'imposizione del vincolo. In ogni caso la determinazione e il pagamento sono subordinati alla richiesta dell'avente diritto; la richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione all'interessato.

Nelle aree di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 10 qualora siano imposti permanentemente divieti o limitazioni al normale uso dei beni, tali da renderne il valore inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato ai fini di un esproprio e' dovuto ai proprietari un indennizzo pari alla differenza rispetto al valore di esproprio. L'indennizzo non e' dovuto se gli stessi divieti o limitazioni sono consentiti, senza indennizzo, dalla legislazione urbanistica e da altre leggi speciali.

Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - il proprietario sia tenuto a consentire l'uso dei propri beni da parte di terzi, e' dovuto un indennizzo pari al danno che eventualmente subira' per effetto di tale uso. L'indennizzo sara' pagato una volta tanto qualora l'uso sia permanente o periodico, mentre sara' pagato per ogni volta che l'uso si verifichi qualora l'uso stesso sia occasionale.

Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - siano imposti ai proprietari obblighi di effettuare lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione, possono essere previsti contributi proporzionati al relativo onere.

Gli indennizzi e i contributi di cui al terzo, quarto e quinto comma possono essere subordinati alla stipula di apposita convenzione.

ARTICOLO 16

(Sanzioni - Disposizioni generali)

Gli strumenti di piano e di programma e i regolamenti degli enti locali che vengono adeguati alle direttive di cui all'art. 9 n. 2 devono indicare le sanzioni applicabili per la violazione delle singole disposizioni relative alle aree protette, entro i minimi e i massimi di cui all'articolo successivo, salva la possibilità di deroga di cui all'ultimo comma di detto articolo.

La violazione delle prescrizioni delle normative di cui all'art. 9 obbliga in ogni caso il contravventore alla immediata restituzione in pristino ed al risarcimento del danno eventualmente prodotto a norma del successivo articolo 18, alla restituzione in pristino sono tenuti anche i successivi proprietari degli immobili abusivamente modificati. Le Amministrazioni interessate possono inoltre revocare o sospendere concessioni o autorizzazioni che riguardino l'utilizzazione delle aree nelle quali la violazione è stata commessa.

Le stesse violazioni comportano inoltre l'applicazione a carico del contravventore delle sanzioni pecuniarie seguenti, salva l'applicabilità delle altre sanzioni eventualmente previste da leggi statali e regionali. Nel caso che il contravventore sia una società o una persona giuridica, sono solidalmente tenuti al pagamento anche i legali rappresentanti in proprio oltre agli altri eventuali responsabili. È inoltre tenuto al pagamento il direttore dei lavori ove esistente.

ARTICOLO 17

(Sanzioni pecuniarie)

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla lett. a) dell'art. 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.

Nel caso che alla violazione consegua un pregiudizio apprezzabile alle caratteristiche dell'area, tutelata dalla presente legge, e non sia possibile la restituzione in pristino, è applicabile, oltre a quella di cui al comma precedente, una ulteriore sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.

La prosecuzione della violazione dopo una diffida o un ordine di sospensione dell'autorità competente comporta, oltre alle precedenti sanzioni, l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Per l'inosservanza dell'ordine di ripristino formalmente notificato all'obbligato si applica la sanzione da L. 300.000 a L. 3.000.000, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al ripristino a spese dell'obbligato.

Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle lett. b), c),

d), di cui all'art. 10, comma 1, le sanzioni sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate. Per le aree di cui alle lett. c) e d) non è ammessa l'oblazione salvi i casi indicati nelle singole normative.

Le singole normative possono derogare ai minimi suddetti per le ipotesi di violazioni di entità particolarmente tenue: in tali casi i massimi non possono superare il decuplo dei minimi.

ARTICOLO 18

(Applicazione delle sanzioni)

La misura della sanzione pecuniaria applicabile in concreto è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della L. 24-11-1981, n. 689.

Le violazioni sono contestate, oltre che dagli appositi organi degli enti competenti, dai dipendenti pubblici con funzione di pubblica sicurezza.

Tutti i dipendenti di qualsiasi ente pubblico che, per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza di violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono tenuti a farne rapporto all'Associazione Intercomunale competente e alla Giunta regionale.

Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito alla violazione stessa. Nel caso che il contravventore abbia ottenuto dalla violazione un profitto maggiore del danno arrecato, il risarcimento è dovuto nella misura del profitto stesso. La somma da pagare è liquidata dall'ente danneggiato mediante una stima analitica comunicata al soggetto obbligato, ed è riscossa ai sensi del RD 14-4-1910 n. 639.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE

ARTICOLO 19

(Istituzione dei parchi e delle riserve naturali)

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui all'art. 1 il Consiglio regionale provvede ove occorra con apposita legge alla istituzione del Parco o della riserva naturale nei territori compresi nel sistema delle aree protette.

Si provvede alla istituzione del "Parco" in quelle aree in cui l'entità e le caratteristiche dei beni protetti richiedono una gestione unitaria particolare e continua per garantirne la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo; per attivare

interventi ed iniziative capaci di estendere e qualificare la loro fruizione pubblica a fini scientifici, culturali e ricreativi; per favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle loro peculiarità e suscettibilità produttive; per promuovere, coordinare ed incentivare le attività tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni presenti. La gestione dei parchi è da attribuire di norma ai comuni singoli od associati, secondo l'entità geografica della localizzazione e le finalità specifiche da perseguire.

Si provvede all'istituzione della Riserva Naturale in quelle aree normalmente di minori dimensioni in cui siano riscontrate peculiarità eccezionali di prevalente interesse scientifico, che possono richiedere la limitazione dell'accesso e dell'uso al fine di escluderne ogni utilizzazione contrastante con tale interesse. La gestione è affidata ad un istituto scientifico o ad un altro ente pubblico, salvo che sussistano particolari motivi per stipulare a tale scopo una convenzione, adeguatamente garantita, con i proprietari interessati.

L'istituzione del parco o della riserva naturale può essere proposta al Consiglio regionale da tutti i soggetti titolari di iniziativa ai sensi degli artt. 23 e 75 dello Statuto regionale, anche su indicazione dei Comuni singoli, delle organizzazioni sociali espressione delle popolazioni locali, da istituti ed associazioni interessati allo studio e alla protezione dell'ambiente.

ARTICOLO 20

(Contenuti della legge istitutiva)

La legge regionale istitutiva del parco o della riserva naturale definisce:

- la perimetrazione dell'area e la individuazione dei territori contermini aventi interconnessioni funzionali con il parco o la riserva;
- la classificazione, la denominazione, le finalità, specifiche dell'area ed il suo ruolo nel quadro regionale e locale;
- la forma di gestione dell'area;
- gli indirizzi per la definizione delle strutture tecnicoamministrative, la loro composizione, i relativi poteri;
- la strumentazione attuativa e gestionale in riferimento alla classificazione tipologica delle aree;
- le modalità di acquisizione delle aree indispensabili alla attuazione dei piani e dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 ottobre 1972 n. 865;
- le incentivazioni per l'attuazione dei piani e dei programmi mediante l'iniziativa pubblica e privata, i contributi ed i sussidi per la promozione di determinate attività, per

- sopperire all'eventuale ridotta utilizzazione dei territori;
- gli indennizzi relativi alle limitazioni alle proprietà;
- le sanzioni amministrative relative ai divieti di comportamento e d'uso;
- i finanziamenti da rendere disponibili per la gestione dell'area.

TITOLO IV NORME FINALI

ARTICOLO 21 (Intese interregionali con lo Stato)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione promuove le necessarie intese, nel rispetto delle competenze dello Stato, per quanto riguarda la utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato medesimo.

La Regione promuove intese con le Regioni confinanti al fine della istituzione di parchi e riserve naturali a carattere interregionale.

La Regione ai sensi dell'art. 11 uc DPR 15-1-72 n. 11 e dell'art. 71, lett. 9 DPR 24-7-77 n. 616, utilizza di norma il personale del Corpo Forestale dello Stato per le ricerche e i rilievi necessari per la predisposizione delle perimetrazioni delle aree protette e delle relative normative, per l'assistenza tecnica occorrente per la gestione, per la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni. A tale scopo la Giunta regionale promuove le opportune intese con competenti organi statali.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 616/77 sono fatte salve con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della Difesa, e, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

ARTICOLO 22 (Provvedimenti finanziari per la individuazione e per la formazione della normativa delle aree protette)

Alle spese necessarie per la individuazione delle aree protette contribuisce la Regione. Gli appositi stanziamenti sono ripartiti fra le province interessate con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, in relazione all'estensione e alle caratteristiche delle aree protette.

Per la formazione della normativa delle aree protette di cui all'art. 12, la Regione concede alle Associazioni Intercomunali interessate, contributi per:

- studi e ricerche necessarie per la predisposizione della normativa;

- esecuzione dei rilievi o ricerche storiche;
- acquisizione di documenti o comunque di dati relativi al patrimonio naturalistico ambientale.

I contributi devono essere utilizzati nei due anni di cui al secondo comma dell'art. 12 e possono essere concessi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di L. 40 milioni per ogni Associazione Intercomunale. Tali contributi sono ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, fra le Associazioni che abbiano presentato domanda corredata da programma di attivita'.

La deliberazione sara' proposta dalla Giunta regionale e dovra' contenere tempi e modalita' di erogazione.

Per gli scopi di cui ai commi precedenti la Giunta regionale, ove occorra, puo' stipulare direttamente convenzioni con Istituti scientifici e culturali anche nell'interesse di singole Associazioni.

Per le spese di cui al comma 1 valutate in Lire 100.000.000 (cento milioni) e' fatto fronte con la disponibilita' di cui al Cap. 41200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Per le spese di cui al 2E e comma 3 si provvede con stanziamenti da prevedere nel bilancio annuale della Regione a partire dal 1983.

ARTICOLO 23

(Coordinamento degli interventi di spesa regionali nelle aree comprese nel sistema)

La Regione coordina la propria spesa nei vari settori di intervento privilegiando il finanziamento delle iniziative localizzate nel sistema regionale delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali e coerenti con le finalita' della presente legge.

Il coordinamento tra le previsioni annuali e pluriennali del bilancio della Regione e quelle dei bilanci di gestione dei parchi assicura la erogazione dei contributi regionali adeguatamente proporzionati e finalizzati.

ARTICOLO 24

(Disposizioni relative ai parchi esistenti)

Nei parchi gia' istituiti si continuano ad applicare le disposizioni delle rispettive leggi istitutive. Restano altresì ferme le disposizioni di cui alla LR 24-5-80 n. 65 concernente "Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane".

Tuttavia, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, gli enti gestori provvederanno ad adeguare le proprie normative alle norme della presente legge relative alle sanzioni, in conformita' del primo comma del precedente art. 16.

Ai soli fini della graduazione delle sanzioni, di cui all'art. 17, gli enti gestori dividono in zone il territorio del parco.

Per particolari ragioni connesse con la consistenza faunistica, o per altre particolari esigenze connesse con le finalita' del parco gli enti preposti alla gestione possono provvedere in ogni tempo ad idonei mezzi di controllo delle specie animali. Tale controllo deve essere attuato con mezzi selettivi e deve essere effettuato da agenti dipendenti del parco. Per le specie non cacciabili ai sensi della legislazione vigente non e' ammessa l'uccisione.

L'Ente preposto alla gestione del Parco naturale della Maremma istituito con LR 5-6-75 n. 65 esercita altresì le funzioni di disciplina della navigazione nelle acque interne comprese nel perimetro del Parco.

Tali funzioni vengono esercitate con l'emanazione di un apposito regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale dovranno essere stabilite le necessarie intese con l'Amministrazione Statale della Marina Mercantile.